



AGENZIA
REGIONALE
PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

RICHIESTE DI CHIARIMENTO - FAQ

Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per l'adattamento dei posti di lavoro a favore delle persone con disabilità anche in risposta alla emergenza sanitaria Covid-19

Determina Dirigenziale n. 786 del 15/05/2020
prorogata con Determinazione n. 1815 del 29/12/2020

Fondo Regionale Disabili in attuazione delle DGR 1978/2018, 2290/2019 e
333/2020

anno 2020 - 2021

DESTINATARI

1) **Quando si parla di interventi già realizzati, ci si riferisce solo alla data assunzione del lavoratore o anche alla data di realizzazione di interventi di adeguamento che possono essere già conclusi?**

Gli interventi di adeguamento di cui al punto 1 della lettera D) “*interventi finanziabili*” devono riguardare uno o più specifici lavoratori che devono essere in forza sia al momento di presentazione della domanda che al momento di erogazione del contributo.

- nel caso di interventi già realizzati, devono essere stati realizzati dal 01 gennaio 2020 (punto 1a) salvo quelli legati all'emergenza sanitaria Covid-19 che devono essere stati realizzati a partire dal 23 febbraio 2020 (punto 1b);
- oppure essere interventi da realizzare e/o in via di progettazione – punto 1c

Gli interventi di cui al punto 2 della stessa lettera D) riguardano altresì adeguamenti in via di progettazione e/o non ancora realizzati e finalizzati ad effettuare assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi), di lavoratori iscritti al collocamento mirato L. 68/99 o lavoratori disabili rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della legge n. 68/99, comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Al momento di presentazione della domanda, il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto. Al momento dell'erogazione del contributo dovrà risultare assunto.

<p>2) Nell'avviso, fra gli interventi finanziabili, sono presenti anche interventi riferibili a nuove assunzioni, a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi, di lavoratori iscritti al collocamento mirato L. 68/99 o lavoratori disabili rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della legge n. 68/99. Il contratto di apprendistato rientra fra queste tipologie?</p>	<p>Il contratto di apprendistato è considerato a tutti gli effetti come “contratto a tempo indeterminato”, così come previsto dall’articolo 41” (co. 1) del Decreto Legislativo n. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che contiene la definizione di apprendistato e conferma che tale tipologia contrattuale è da considerarsi quale “contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione”.</p> <p>E’ pertanto una forma contrattuale ammissibile in relazione all’avviso pubblico adattamento posti di lavoro a favore di persone con disabilità (DD n. 786/2020).</p>
<p>3) E’ possibile presentare domanda di contributo per due diverse tipologie di intervento – già realizzato e da realizzare - per lo stesso lavoratore?</p>	<p>In linea generale la risposta al quesito è positiva, si tratta tuttavia di valutare le condizioni specifiche che giustificano tali richieste.</p> <p>Per ogni tipologia di intervento finanziabile va precisato quale sia la condizione del lavoratore per cui viene chiesto l’intervento di adattamento del posto di lavoro anche mediante presentazione della documentazione che giustifichi l’intervento in termini di miglioramento dell’organizzazione e/o delle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente quali, ad esempio: stralcio della diagnosi funzionale oppure certificato del medico competente, se non già depositati agli atti del competente Ufficio del Collocamento mirato</p> <p>Per ogni intervento di adattamento del posto di lavoro, per il quale si chiede il contributo, sia esso previsto o già realizzato, deve essere fornita una descrizione tecnica (modulo n. 3) tale da consentire, in sede di istruttoria, la valutazione dell’adattamento rispetto ai criteri di ammissibilità fissati dall’avviso stesso.</p>
<p>4) In caso di più lavoratori che svolgono le medesime attività è necessario compilare una scheda intervento per ogni singolo lavoratore?</p>	<p>Se tutte le situazioni sono esattamente identiche si può compilare una sola scheda intervento (mod.3) descrivendo la situazione come richiesto in tutti i punti, precisando l’oggetto e il relativo collegamento o corrispondenza con il lavoratore di cui alle schede n. 5</p> <p>Se invece le situazioni <u>non sono identiche</u> occorre fare una scheda intervento per ogni lavoratore descrivendo ogni situazione e mettendo su ciascuna il collegamento al lavoratore a cui si riferisce.</p>

<p>5) Nell'avviso pubblico, fra i datori di lavoro privati, sono comprese anche le cooperative sociali di tipo A e B?</p>	<p>SI, Possono presentare domanda di contributo le cooperative sociali che realizzino o abbiano realizzato un adeguamento del posto di lavoro per un lavoratore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.</p>
<p>6) La scala di equivalenza applicata per il riconoscimento dell'invalidità da lavoro è diversa da quella applicata per il riconoscimento dell'invalidità civile. Quale percentuale di invalidità deve possedere un invalido del lavoro per rientrare nella previsione dell'avviso pubblico, ovvero "riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%"?</p>	<p>Considerato che per gli invalidi del lavoro e per gli invalidi per servizio la ragione dell'invalidità è la stessa, ovvero l'attività lavorativa svolta in passato, e che gli invalidi del lavoro possono iscriversi al collocamento mirato L. 68/99 con una invalidità superiore al 33% (equivalente al 45% di invalidità civile), verranno considerati ammissibili per questo avviso, gli interventi a favore di invalidi del lavoro che abbiano una percentuale di invalidità superiore al 36%.</p>
<p>7) Il lavoratore per il quale si è realizzato o deve realizzarsi l'intervento deve essere assunto ai sensi della Legge 68/99?</p>	<p>Il lavoratore o la lavoratrice devono essere assunti ai sensi della L. 68/1999 in ragione del nulla osta emesso dall'Ufficio competente o devono essere state riconosciute in quota L. 68 a seguito di istanza di computo.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità, il lavoratore o la lavoratrice deve essere assunte ai sensi della L. 68/1999</p>
<p>8) I datori di lavoro pubblici possono presentare richiesta di contributo, oltre che per "acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti", anche per i costi legati alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro legati all'emergenza COVID-19?</p>	<p>No, i datori di lavoro pubblici possono presentare richiesta di contributo solamente per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti</p>

9) **Nel "modulo 3" alla domanda "8" viene chiesto di descrivere le caratteristiche del lavoratore e le specifiche limitazioni nello svolgimento delle mansioni previste. Può andare bene una risposta che comprende le limitazioni di più lavoratori disabili o devono essere esplicitate meglio le difficoltà di ogni singolo individuo, tenendo presente che si tratta di dati sensibili in materia di privacy?**

Dipende per quale tipo di intervento intendete chiedere il contributo: se per distanziamento o sanificazione o smart working, può andare bene una descrizione più generica. Se è per abbattimento di barriere architettoniche o per opere strutturali o per adattamenti della postazione non è sufficiente ma è necessario descrivere meglio le limitazioni che devono essere correlate all'intervento.

SPESE AMMISSIBILI

10) L'adeguamento dei servizi igienici oppure gli interventi per il superamento dei dislivelli quali ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, possono essere considerate spese ammissibili?

SI, gli interventi di adattamento del posto di lavoro, per il quale si chiede il contributo, possono prevedere anche queste opere, sempre che siano pertinenti e direttamente correlati alle caratteristiche e limitazioni funzionali del lavoratore con disabilità.

Essi rientrano nella categoria prevista al punto F) del bando: *“effettuazione o acquisizione lavori edili per realizzazione o adeguamento impianti, compreso l’abbattimento di barriere architettoniche e gli interventi finalizzati a favorire la mobilità autonoma nell’ambiente lavorativo”* con le precisazioni contenute al punto F.1) sulle opere strutturali sugli immobili.

In particolare, nel caso gli adeguamenti riguardanti interventi destinati al dipendente disabile comportino un beneficio generale anche in favore del restante personale e/o clienti/utenti, verrà eseguita una attenta valutazione tecnica degli elementi progettuali. In ogni caso il contributo spettante verrà ridotto al 50% e comunque per un importo massimo corrispondente alla metà dell’importo massimo finanziabile (€ 12.500,00).

Resta inteso che solo in sede di istruttoria si procederà alla valutazione dell’adattamento progettato o realizzato, rispetto ai criteri di ammissibilità fissati dall’avviso stesso

Se l’intervento presuppone pratiche edilizie anche semplificate, deve essere allegata all’istanza la ricevuta di deposito presso gli uffici competenti.

Si ricorda che dal **1° gennaio 2018** è scattato l’obbligo, per aziende che occupano **da 15 a 35 dipendenti**, di assumere un lavoratore con disabilità, **anche se non ci sono nuove assunzioni**.

<p>11) Per accedere al contributo deve sussistere una correlazione tra l'intervento strutturale e la disabilità fisica e/o psichica di almeno un lavoratore in questione? Nel caso l'azienda predisponesse degli interventi strutturali utili al miglioramento dell'ambiente di lavoro (nella fattispecie montascale e bagno per disabili) deve per forza avere dei lavoratori con disabilità motoria?</p>	<p>L'intervento di adattamento del posto di lavoro, per il quale si chiede il contributo, deve essere pertinente e direttamente correlato alle caratteristiche e limitazioni funzionali del lavoratore con disabilità.</p> <p>Nelle fattispecie degli interventi citati, la diagnosi funzionale oppure il certificato del medico competente devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il montascale, la necessità di interventi per il superamento dei dislivelli • per il bagno per disabili, la necessità in relazione alla situazione del lavoratore <p>Nella scheda progetto (allegato 3) devono inoltre essere descritte le caratteristiche del lavoratore e le specifiche limitazioni nello svolgimento della mansione prevista (punto 8).</p>
<p>12) Rientrano nel contributo le opere di adeguamento di aree o locali destinato al dipendente disabile che comporti un beneficio generale anche in favore del restante personale e/o clienti/utenti?</p>	<p>In caso di opere di adeguamento di aree o locali destinati non ad USO ESCLUSIVO del dipendente disabile, verrà eseguita una attenta valutazione tecnica degli elementi progettuali fermo restando che il contributo spettante verrà ridotto al 50% e comunque per un importo massimo corrispondente alla metà dell'importo massimo finanziabile (€ 12.500,00). Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, gli interventi per il superamento dei dislivelli quali ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, la ristrutturazione dei servizi igienici.</p> <p>Gli interventi non devono essere fatti genericamente ma devono essere dedicati ai lavoratori disabili in forza o da assumere presso il datore di lavoro, individuazione che deve essere <u>ben definita nelle schede lavoratore</u> alle quali devono essere abbinata le schede progetto.</p>
<p>13) Ristrutturazione dei locali mensa di un'azienda (di grandi dimensioni) con la predisposizione di modifiche utili a consentirne la facilità di utilizza da parte di lavoratori disabili, rientra nelle agevolazioni del bando?</p>	<p>La finalità dell'avviso in questione è favorire la mobilità autonoma della persona disabile nell'ambiente lavorativo e finanziare opere dedicate ai soli lavoratori in condizione di disabilità.</p> <p>Nel caso di un'opera di ristrutturazione generale dell'area mensa è necessario circoscrivere gli interventi SPECIFICI IN FAVORE DEL SOLO PERSONALE DISABILE e indicare</p>

FAQ AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI ADATTAMENTO POSTI DI LAVORO ANNO 2021

	<p>quali sono le modifiche utili a consentirne la facilità di utilizzo da parte di lavoratori disabili che si intende predisporre con la precisazione che le stesse devono essere pertinenti e direttamente correlate alle caratteristiche e limitazioni funzionali del lavoratore con disabilità. Si dovrà quindi fare riferimento ad interventi e/o progetti dedicati a consentire la fruibilità e l'accessibilità dei locali da parte del personale che presenti disabilità, NON a opere generiche di ristrutturazione di una intera area nel suo insieme.</p> <p>Un intervento strutturale può essere riferito anche a solo 1 lavoratore disabile (individuato nella scheda lavoratore) purchè personalizzato alle sue condizioni tenendo conto che il bando prevede che le opere strutturali non ad USO ESCLUSIVO del dipendente disabile (esempio il bagno per disabili che viene utilizzato anche dagli altri lavoratori), il contributo spettante viene ridotto al 50% e comunque per un importo massimo corrispondente alla metà dell'importo massimo finanziabile (€ 12.500,00).</p>
<p>14) Se il lavoratore opera in due sedi diverse nello svolgimento ordinario della sua attività lavorativa settimanale, le sedi possono essere adeguate entrambe?</p>	<p>SI, si considera una unica domanda per il singolo lavoratore e la spesa massima ammissibile non potrà superare complessivamente € 25.000 salvo le riduzioni previste per opere strutturali che comportino un beneficio generale anche in favore del restante personale e/o clienti/utenti e quelle relative a opere da realizzare su immobili in affitto. Occorrerà tuttavia presentare una descrizione dettagliata per ciascuno degli interventi.</p>
<p>15) Per gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori, esistono delle tecnologie che possono essere proposte ai lavoratori con sordità e che possano rientrare fra le spese ammissibili dall'avviso?</p>	<p>SI, fra le soluzioni per il supporto alle persone con difficoltà d'udito vi sono le app e gli accessori per interazione con il mondo circostante (come ad esempio anche i segnali di Allerta in caso di pericolo).</p> <p>Questi strumenti permettono alle persone sorde di essere informate dei segnali sonori che vengono emessi dall'ambiente circostante. Possono utilizzare sia dei sensori applicati direttamente sulla fonte dei segnali sia microfoni ambientali che riconoscono suoni predefiniti.</p> <p>A fronte della rilevazione dell'evento sonoro vengono emessi sul cellulare e/o su segnalatori appositi (es. smart watch, ricevitori) alcuni segnali visivi (testuali e luminosi) e/o vibrazioni.</p> <p>Esempi applicativi nel contesto lavorativo sono ad esempio le situazioni di segnalazione</p>

FAQ AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI ADATTAMENTO POSTI DI LAVORO ANNO 2021

	<p>per “evacuazione” oppure per alcune mansioni in ambienti nel quale circolano mezzi di trasporto merci, come il magazzino, ecc.</p> <p>Si precisa che questa tipologia di spesa rientra fra quelle ammissibili dall’avviso, ad esclusione di eventuali “servizi in abbonamento” la cui spesa resta a carico del datore di lavoro.</p>
<p>16) Sono ammissibili adeguamenti per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro legati all'emergenza Covid-19?</p>	<p>SI, il bando prevede le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>interventi rispondenti al criterio della distanza in azienda:</u><ul style="list-style-type: none">- installazione di barriere protettive trasparenti per postazione di lavoro operativa/ufficio/centralino o altro fino ad un costo massimo di norma non superiore a € 3.000 per ogni lavoratore disabile- fornitura e posa di arredi e/o infissi, che favoriscono il mantenimento della distanza tra gli operatori fino ad un costo massimo di norma non superiore a € 6.000 per ogni lavoratore disabile• <u>interventi per la messa in sicurezza in termini di pulizia, sanificazione e protezione personale</u> per i quali è previsto un contributo fino a un massimo di € 500 per ogni lavoratore disabile per:<ul style="list-style-type: none">- fornitura gel idro-alcolico e sanificazione postazione;- fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale: mascherine, guanti, occhiali protettivi, ecc.In questi casi non è necessario compilare la “scheda intervento” ma è sufficiente produrre il preventivo di spesa oppure il giustificativo di spesa già sostenuta, accompagnata da una dichiarazione (vedi fac-simile Modulo n. 4), nella quale l’azienda dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le spese dichiarate e/o il contributo richiesto si riferiscono al solo lavoratore disabile oggetto del beneficio. La quantificazione esatta del contributo corrisponderà al totale della spesa diviso il numero dei dipendenti presenti nell’unità locale del lavoratore disabile e moltiplicato per i lavoratori con disabilità che non può superare i € 500,00.

FAQ AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI ADATTAMENTO POSTI DI LAVORO ANNO 2021

	<ul style="list-style-type: none">• acquisto o noleggio per approntamento di <u>postazioni lavoro a distanza (vedi FAQ n. 18)</u> <p>Per tutti gli interventi, la quantificazione esatta del contributo sarà rapportata alla tipologia di interventi che sarà soggetta a valutazione anche mediante confronto con i costi di mercato.</p>
<p>17) Come si calcola l'importo per le spese di sanificazione?</p>	<p>Per gli interventi per la messa in sicurezza in termini di pulizia, sanificazione e protezione personale è sufficiente produrre il preventivo di spesa oppure il giustificativo di spesa già sostenuta, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 (vedi fac-simile Modulo n. 4), nella quale l'azienda dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le spese dichiarate e/o il contributo richiesto si riferiscono al solo lavoratore disabile oggetto del beneficio. La quantificazione esatta del contributo corrisponderà al totale della spesa diviso il numero dei dipendenti presenti nell'unità locale del lavoratore disabile e moltiplicato per i lavoratori con disabilità che non può superare i € 500,00</p>
<p>18) L'adeguamento di una postazione di telelavoro o smart working rientra fra gli interventi finanziabili?</p>	<p>SI, l'intervento è ammissibile in quanto gli obblighi stabiliti dalla L. 68/1999 riguardanti l'obbligatorietà delle assunzioni di lavoratori disabili si ritengono rispettati anche attraverso il ricorso al lavoro a distanza.</p> <p>Inoltre acquisto o noleggio per approntamento di postazioni di lavoro a distanza rientrano a pieno titolo nella tipologia dei costi legati alla completa messa in sicurezza dei luoghi di lavoro che si rendono necessari per l'emergenza Covid-19 previsti dal bando. Essi possono riguardare la realizzazione di postazioni di lavoro sia standard (fino ad un costo massimo per lavoratore disabile di €. 3.500) che per ipovedenti (fino ad un costo massimo per lavoratore disabile di €. 6.000, limite di spesa che non si applica per i centralini telefonici per i non vedenti.</p> <p>Deve essere prodotta copia del contratto di lavoro dal quale risulti che è stata pattuita la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza.</p> <p>Trattandosi di attività svolta fuori dai locali dell'azienda – in ambienti nella disponibilità del lavoratore che spesso coincidono con l'abitazione – gli interventi di adeguamento realizzati devono essere strettamente correlati all'attività lavorativa e devono essere puntualmente descritti nella domanda di contributo.</p>

<p>19) Nel mod. 3 la prima domanda è “Ubicazione locali in cui si svolge l’attività lavorativa...” in caso si smart working quale sede si deve indicare: la sede lavorativa aziendale o l’indirizzo di casa del lavoratore in cui svolge l’attività lavorativa in modalità smart working? Va compilato un modulo per ogni lavoratore?</p>	<p>L’indirizzo di casa dei lavoratori non serve; va compilato un modulo 5 per ogni lavoratore interessato al progetto di postazione di smart working (la filosofia del bando è andare incontro alle esigenze di ciascun lavoratore disabile)</p>
<p>20) L’acquisto di pc portatile per permettere alle persone con disabilità maggiore del 50% di effettuare la propria attività lavorativa in modalità smart working, è considerato un intervento riferito all’emergenza sanitaria Covid-19 e quindi è possibile chiederne il rimborso anche se acquistati dopo il 21/05/2020 (data di pubblicazione del bando)? Il contributo a quanto ammonta? Alla totalità della spesa effettuata?</p>	<p>Gli interventi legati all’emergenza sanitaria devono essere realizzati a partire dal 23/02/2020 in poi. Il costo massimo ammissibile per l’approntamento di postazioni di smart working è di € 3.500,00 per lavoratore disabile fino a € 6.000 se non vedente. Se la ditta è in obbligo di assunzioni disabili, il contributo è all’80%; Se la ditta non è in obbligo di assunzioni disabili oppure ha effettuato assunzioni in eccedenza rispetto alla quota di riserva, il contributo è il 95%.</p>
<p>21) L’accordo di smart working tra azienda e lavoratore deve necessariamente avere una data precedente all’inizio dell’attività lavorativa prestata da remoto dal dipendente?</p>	<p>Per potere accedere al contributo, è necessario l’accordo per lo sw ed è pertanto opportuno che venga sottoscritto prima della presentazione dell’istanza. In base alla durata dell’accordo che si ritiene applicare potrebbe, eventualmente, essere utile una dichiarazione nella quale l’azienda dichiara che, indipendentemente dall’attuale situazione di lavoro a distanza, la strumentazione acquisita in favore del/i lavoratore/i disabile/i costituisce un adeguamento della/e sua/loro postazione/i di lavoro e una innovazione nello strumento e come tale continuerà ad essere utilizzata anche qualora il/i dipendente/i disabile/i ritorni/ritornino in modalità di lavoro in presenza totale o parziale quale miglioramento delle sue condizioni di lavoro.</p>

<p>22) Rendere accessibile un sito o una applicazione informatica, è una attività riconducibile all'adattamento ragionevole che possa rientrare fra le spese ammissibili dall'avviso?</p>	<p>SI, questa tipologia di spesa rientra fra quelle ammissibili dall'avviso, ad esclusione di eventuali "servizi in abbonamento" la cui spesa resta a carico del datore di lavoro. Con riferimento ai lavoratori con deficit visivo va precisato che tutte le procedure informatiche devono rispettare i criteri di accessibilità e fruibilità. Pertanto, bisogna provvedere a studiare gli aggiornamenti e progettare una soluzione software utilizzabile anche attraverso gli ausili e le soluzioni assistive del lavoratore.</p>
<p>23) Gli adeguamenti riferiti ad interventi legati all'emergenza sanitaria Covid-19 realizzati dal 23/02/2020 si possono richiedere se sostenuti entro la pubblicazione del bando o si possono includere anche i costi sostenuti successivamente al 21/05/2020?</p>	<p>Come citato nell'Avviso, <i>punto 1.b - realizzati dal 23 febbraio 2020 se riferiti ad interventi legati all'emergenza sanitaria Covid-19</i>, gli interventi devono essere stati realizzati dopo il 23 febbraio 2020 e in questo caso non è indicato nessun termine; pertanto, sono ammissibili tutti gli interventi pertinenti dopo il 23 febbraio 2020 sia da realizzare che ancora da realizzare.</p>
<p>24) "I costi della consulenza per l'adozione e la realizzazione di una soluzione ragionevole nella misura massima del 15% del totale del contributo richiesto", possono rientrare le spese di progettazione dei lavori edili? Possono eventualmente anche rientrare le spese di consulenza del centro di servizi per la compilazione e la consulenza della presente pratica?</p>	<p>Il bando prevede le spese di acquisizione di servizi di consulenza per la definizione del progetto e la sua realizzazione, consulenze che devono, naturalmente, essere riferite all'adozione e realizzazione di una soluzione ragionevole in favore di uno o più lavoratori disabili.</p> <p>Le spese di consulenze possono rientrare nella misura massima del 15 per cento del totale del contributo richiesto tenuto conto dell'eventuale importo massimo finanziabile (€ 12.500,00) previsto dal punto F1: <i>"in caso di opere di adeguamento di aree o locali destinato al dipendente disabile che comporti un beneficio generale anche in favore del restante personale e/o Clienti/utenti, verrà eseguita una attenta valutazione tecnica degli elementi progettuali fermo restando che il contributo spettante verrà ridotto al 50% e comunque per un importo massimo corrispondente alla metà dell'importo massimo finanziabile (€ 12.500,00). Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, gli interventi per il superamento dei dislivelli quali ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, la ristrutturazione dei servizi igienici, ecc"</i></p>

25) L'acquisto di uno ionizzatore è compreso fra le spese relative agli interventi per la messa in sicurezza in termini di pulizia, sanificazione e protezione personale fino ad un massimo di €. 500,00?

Lo ionizzatore d'aria non è una spesa che può essere ricondotta alla riduzione della diffusione del covid-19"

INTERVENTI FINANZIABILI	
<p>26) I contributi previsti dall'avviso pubblico sono cumulabili con contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati?</p>	<p>SI Gli aiuti di cui al presente avviso si configurano come Aiuto di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm. (art. 34 “Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità”) e sono cumulabili sino al 100% della medesima spesa ammissibile con altre agevolazioni di qualsiasi natura che costituiscono aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea.</p> <p>E' pertanto necessario produrre il Modulo n. 2 “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione” ancorchè, preliminarmente all'ammissibilità, verranno eseguite, tramite il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA), le verifiche necessarie al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato.</p>
<p>27) Gli ausili per persone con disabilità hanno un riferimento internazionale che li classifichi e identifichi?</p>	<p>SI, è lo Standard En Iso 9999:2011 che li definisce nel seguente modo: qualsiasi prodotto (dispositivo, apparecchiatura, strumento, software, ecc) di produzione specializzata o di comune commercio, utilizzato da (o per) persone con disabilità per finalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ miglioramento della partecipazione ○ protezione, sostegno, sviluppo, controllo o sostituzione di strutture corporee o attività; ○ prevenzione di menomazioni, limitazioni nelle attività o ostacoli alla partecipazione.

VARIE	
28) Mod.6 (Scheda Informativa Privacy), è da allegare alla domanda anche se non firmato?	Il mod.6 deve essere firmato per presa visione, da allegare alla domanda.
29) Il Mod.1 REND è da presentare subito o successivamente?	Tutti i modelli REND vanno presentati dopo che l'intervento è stato dichiarato ammissibile ed in sede di rendicontazione (quindi successivamente alla comunicazione di accoglimento)
30) La pratica Edilizia -SCIA potrebbe eventualmente essere presentata in un secondo momento rispetto alla presentazione di richiesta del contributo?	La SCIA o qualsiasi pratica edilizia propedeutica a un progetto di opere strutturali deve essere allegata alla domanda; il punto F1 del bando cita testualmente: <i>“in caso di interventi che presuppongano pratiche edilizie anche semplificate, <u>al momento della presentazione dell'istanza, la documentazione deve già essere stata depositata presso gli uffici competenti e dovrà essere allegata la ricevuta di presentazione</u>”</i> .
31) Va bene allegare la ricevuta della pec inviata relativa alla SCIA della pratica edilizia?	Si la ricevuta di presentazione va bene ma va accompagnata anche dalla lettera di trasmissione e/o dalla documentazione tecnica da dove si possa evincere l'immobile e l'intervento edilizio.

<p>32) Si possono apportare modifiche rispetto al progetto iniziale già approvato con determina di accoglimento?</p>	<p>Si, sono ammissibili modifiche.</p> <p>Il bando al punto I) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE recita testualmente:</p> <p><i>“Eventuali modifiche del progetto approvato dovranno essere esplicitamente autorizzate dall’Agenzia ripresentando la scheda descrittiva dell’intervento – Modulo n.3 con evidenziate le modifiche proposte;”</i></p> <p>Quindi se è una modifica progettuale rilevante va ripresentata la scheda intervento modulo n.3 e ripartono i 60 giorni che sono comunque “di norma”:</p> <p>“I progetti approvati:</p> <p><i>- dovranno avviarsi di norma entro 60 giorni dalla comunicazione dell’approvazione, e dell’avvio si dovrà dare comunicazione all’Agenzia regionale per il lavoro, via posta elettronica certificata”</i></p>
<p>33) Modifica fornitori in fase di inizio lavori (un'impresa ha presentato domanda per il bando in oggetto allegando un preventivo per la realizzazione di un locale per disabili e in fase di inizio lavori di ristrutturazione ha deciso di affidare i lavori ad un altro fornitore sempre allo stesso costo di quello inserito nel bando, può essere motivo di esclusione o può procedere comunque ottenendo il contributo?)</p>	<p>Non è motivo di esclusione, deve essere data comunicazione nella quale viene esplicitata la modifica allegando il preventivo del nuovo fornitore con l’articolazione delle voci di spesa.</p> <p>Inoltre, se ci sono modifiche alla progettualità va allegata una nuova la scheda intervento – Modulo 3 come previsto dal bando (pag 14): eventuali modifiche del progetto approvato dovranno essere esplicitamente autorizzate dall’Agenzia ripresentando la scheda descrittiva dell’intervento – Modulo n.3 con evidenziate le modifiche proposte.</p>

34) **E' possibile fare la domanda anche per un dipendente assunto tramite agenzia interinale oppure deve essere dipendente dell'azienda?**

Il bando per adattamento dei posti di lavoro per lavoratori disabili non prevede esplicitamente questa possibilità e stabilisce che il lavoratore deve risultare **in forza al datore di lavoro richiedente** sia al momento della presentazione della domanda che della erogazione del contributo oppure, se non ancora assunto, essere individuato e disponibile all'**assunzione** e deve risultare assunto al momento dell'erogazione del contributo.

Nel contratto di somministrazione di lavoro il **datore di lavoro** è l'Agenzia Per il Lavoro (APL somministratore) e non le c.d. "aziende utilizzatrici" ove il lavoratore somministrato viene poi impiegato che, per questi casi, non sono quindi datori di lavoro.

Pertanto, l'azienda "utilizzatrice" di un lavoratore somministrato non può fruire di questa tipologia di incentivi.

Identificazione dei canali e delle modalità di acquisizione delle richieste:

- la casella di posta arlinclusione@regione.emilia-romagna.it, è identificata come unico canale per la ricezione di richieste di chiarimento di "merito" sull'Avviso pubblico -contributi adattamento posti di lavoro. Richieste pervenute attraverso altri canali dovranno essere inoltrate alla stessa o potrebbero non essere tenute in considerazione.